



PARCO  
ADDA  
SUD

Atti Consortili n.

Delibera n. **6**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO** AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI LAVORATIVE PER SERVIZI TECNICI AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557 AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO-DETERMINAZIONI IN MERITO;

L'anno duemiladiciasette, addì **03** del mese di **FEBBRAIO** alle ore 17,30 nella sala delle riunioni del Parco Adda Sud;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta, i Rappresentanti del Consiglio di Gestione.

All'appello risultano presenti:

nominativo	Pres.	Ass.
<b>GORI SILVERIO</b>	SI	
<b>BANHOLZER FACCHETTI CESARE</b>	SI	
<b>BERTESAGO PIETRO</b>		SI
<b>CANEVARI ALESSANDRO</b>	SI	
<b>DI GUARDO ANDREA</b>	SI	
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Le funzioni di Segretario vengono espletate dalla Dott.ssa **FRANCESCA SARAGO'** che provvede alla redazione del presente verbale.

E' presente il Direttore, Ing. **LUCA BERTONI**.

Constatata la legalità del numero degli intervenuti, il Sig. **SILVERIO GORI**, Presidente del Parco Adda Sud, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

CONSIGLIO DI GESTIONE

**Richiamata** la propria precedente deliberazione avente ad oggetto: "LEGGE REGIONALE N. 134 RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA LOMBARDO DI GESTIONE E TUTELA DELLE AREE REGIONALI PROTETTE E DELLE ALTRE FORME DI TUTELA DEL TERRITORIO - ATTO DI INDIRIZZO";

**Considerato** che l'art. 3 della legge sopra citata rubricato "*Procedura per la progressiva riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela*", disciplina la procedura e i termini per la riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela sul territorio;

**Considerato**, inoltre, che nelle more del completamento della procedura per la progressiva riorganizzazione del sistema Lombardo di gestione e tutela delle Aree Regionali Protette delle altre forme di tutela presenti sul territorio, è previsto che gli enti gestori stipulino, una o più **convenzioni con l'ente gestore del parco** di riferimento per ciascun ambito, aventi i seguenti contenuti minimi:

- a) ricognizione di tutti i rapporti compresi quelli patrimoniali ed economico-finanziari connessi all'integrazione;
- b) individuazione del personale preposto anche non in via esclusiva allo svolgimento delle funzioni gestionali;
- c) individuazione dei beni immobili e mobili di proprietà o in utilizzo della riserva naturale, del monumento naturale, definendo quelli da trasferire o da dare in uso al nuovo ente gestore in quanto funzionali a garantire la tutela dell'area;
- d) definizione delle modalità di rapporto tra il soggetto gestore della riserva, del monumento naturale o del PLIS e il soggetto gestore del parco di riferimento per l'ambito, nelle more della definizione del percorso di integrazione e in prospettiva del medesimo;

**Riscontrata** la necessità, anche per far fronte alle nuove incombenze che i parchi dovranno affrontare in questa prima fase di avvio della riforma, dotarsi di personale adeguatamente preparato per la gestione di Servizi Tecnici;

**Visto** l'art. 1, comma 557, della Legge N. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005), che prevede, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la facoltà di servirsi di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;

**Rilevato** che il Consiglio di Stato, con Parere N. 2141 del 25 maggio 2005, ha evidenziato la necessità che gli enti interessati si accordino per definire i tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro;

**Vista** la nota DFP-0023790-23/05/2008-1.2.3.3., parere UPPA N. 34/08, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha confermato il perdurare dell'applicabilità dell'art. 1, comma 557 L. N. 311 del 30/11/2004, che risulta normativa speciale e pertanto in deroga agli art. 53 e 36 del D.Lgs. N. 165/2001 relativi all'esclusività ed al divieto di cumulo degli impieghi cui soggiace il dipendente della pubblica amministrazione e ai limiti di utilizzo di forme contrattuali di lavoro flessibile;

**Visto** il parere della Sezione I, N. 03764 del 11.12.2013 del Consiglio di Stato, ai sensi della quale è concessa la possibilità di procedere al conferimento della Responsabilità di un Ufficio o Servizio al dipendente di un'altra Amministrazione, utilizzato ai sensi del precitato comma 557 dell'articolo 1 della L. 311/2004, anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno;

**Visti:**

il parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana – reso con deliberazione N. 6/2012/PAR in data 31 gennaio 2013, secondo cui (fra l'altro) le assunzioni ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge N. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005) non rientrano nei limiti di cui all'art. 9, comma 28, della L. N. 122/2010, di conversione del D.L. N. 78/2010;

· il parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte – reso con deliberazione N. 223/2012/SRCPIE/PAR in data 12 giugno 2013, ancora più chiaro ed esplicito, secondo cui Come già affermato da questa Corte (cfr. questa Sezione par. n. 3 del 29 gennaio 2009; Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009; Sez. Veneto par. n. 17 del 20 maggio 2008) la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente. Non integra quindi di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie (sull'istituto e sulle condizioni per la sua utilizzazione, cfr. questa Sezione par. n. 3 del 29 gennaio 2010). Ne consegue, tra l'altro, che il medesimo non infrange i limiti posti all'assunzione di personale, mentre le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale e, conseguentemente, soggiacciono alle relative limitazioni (cfr. Sez. Veneto par. n. 80 del 21 maggio 2009). In ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o al distacco di personale, inoltre, si ritiene che non occorra la costituzione di un nuovo contratto, ma che sia sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza. Il lavoratore, quindi, rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. La permanenza del rapporto, che deve essere a tempo pieno, presso l'amministrazione di appartenenza, si è ancora precisato, impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo delle prestazioni, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario (cfr. Sez. Lombardia n. 3/2009 cit.);

il parere della Corte dei Conti siciliana reso con delibera N. 4/2013, di orientamento simile ai precedenti;

**Visto** altresì quanto espresso dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto nell'adunanza dell'8 maggio 2008 con deliberazione 17/2008, di cui si riportano alcuni stralci, per la chiarezza, la precisione, la completezza e l'eshaustività con cui viene ricostruito e spiegato l'istituto giuridico di cui trattasi:

“La richiesta di parere in esame proviene dal comune di Sanguinetto (VR), e verte principalmente sulla possibilità per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di servirsi dell'attività lavorativa del personale di altre amministrazioni alla luce delle novità introdotte dall'art. 3 comma 79 della L. n. 244/2007. In particolare, tre sono i quesiti:

1. se l'art. 1 comma 557 della L. finanziaria 2005 sia ancora vigente o sia stato implicitamente abrogato dall'art. 3 comma 79 della L. n. 244/07;
2. in via subordinata, qualora l'art. 1 comma 557 non sia da ritenersi più vigente, se i comuni inferiori a cinquemila abitanti possano continuare ad utilizzare al di fuori del normale orario di lavoro il personale di altre amministrazioni;

3. qualora sia ammesso l'utilizzo extra orario di personale di altre amministrazioni, in quale tipologia di lavoro sarebbe inquadrabile tale incarico e se sia necessaria la sottoscrizione di un contratto di lavoro.

La questione è stata sottoposta anche al coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che ha fornito risposta con nota prot. n. 2456/9 del 22 aprile 2008. "...Passando al merito, bisogna innanzitutto ricordare che l'art. 1 comma 557 della legge finanziaria 2005, introducendo nei comuni di popolazione inferiore a cinquemila abitanti una figura assimilabile al comando, consente a questi ultimi di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza. Si tratta di una norma estremamente controversa, che ha suscitato sin da subito forti problemi di compatibilità con il principio di esclusività del rapporto di lavoro e di onnicomprensività del trattamento economico. Per ovviare a questi problemi, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Dir. Centrale per le Autonomie, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 ha considerato questa norma come norma speciale, derogatoria del principio di esclusività del rapporto di lavoro. "...Con il primo quesito, il comune chiede innanzitutto se l'art. 1 comma 557 della L. finanziaria 2005 sia stato abrogato implicitamente dall'art. 3 comma 79 della L. n. 244/07. La risposta è negativa....omissis ..(le motivazioni sono quelle già espresse dal Cons di Stato: *lex specialis*); **IN SOSTANZA LA NORMA È VIGENTE;** rispetto al secondo quesito: **È POSSIBILE UTILIZZARE PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI;** Con il terzo quesito, il comune chiede, qualora sia ammesso l'utilizzo extra orario di personale di altre amministrazioni, in quale tipologia di lavoro sarebbe inquadrabile tale incarico e se sia necessaria la sottoscrizione di un contratto di lavoro. Poiché l'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, come detto, ha introdotto un istituto assimilabile al comando, il rapporto di lavoro non può che essere di tipo subordinato. Esso trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza. Ciò premesso, la possibilità di un utilizzo extra orario del dipendente risulta comunque fortemente contenuta. Infatti, come hanno avuto modo di ricordare sia la citata circolare del Ministero dell'Interno - Dip. per gli Affari Interni e Territoriali - Dir. Centrale per le Autonomie n. 2/05, sia l'annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario. **In merito, poi, alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro, si ritiene che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza.** Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza."

**Visto** l'art. 4 del D.L.vo N. 66 in data 08.04.2003 "Riforma della disciplina in materia di orario di lavoro;

**Dato atto**, quindi, che l'incarico a un dipendente di un'altra amministrazione, conferito ai sensi dell'art. 1, comma 557, rientra tra le previsioni normative tuttora vigenti;

**Constatata** la necessità di conferire un incarico del tipo di quello sopra prospettato per il periodo 03.02.2017- 31.12.2017;

**Recepita** la disponibilità del dipendente Ing. Moreno Oldani, inquadrato nella categoria D, posizione economica e giuridica D3, con profilo professionale di Funzionario Tecnico del Comune di Cerro al Lambro;

**Vista** l'autorizzazione prescritta dall'articolo 53 del D.L.vo N. 165/2001, rilasciata dal Comune di Cerro al Lambro nostro prot. 249 del 24/01/17 e allegata al presente atto sotto la lettera "A";

**Ritenuto** altresì di sottoscrivere con il Comune di Cerro al Lambro apposito accordo, disciplinante la fruizione delle prestazioni lavorative del dipendente di cui trattasi da parte dei due Enti interessati;

Visti gli artt. 48 e 50 e 110 del D.Lgs. N. 267/2000;

Visto l'art. 1, comma 557, della legge N.311/2004;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi dei presenti, resi in forma palese;

## **DELIBERA**

**1.** Di conferire all'Ing. Moreno Oldani l'incarico di Responsabile Settore Urbanistica Agricoltura Forestazione (UAF) del Parco Adda Sud, ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge N.311/2004, dall' 3 febbraio 2017 sino al 31.12.2017, secondo le clausole indicate nello schema di accordo con il Comune di Cerro al Lambro allegato al presente atto sotto la lettera "A";

**2.** Di corrispondere all'Ing. Moreno Oldani il trattamento economico corrispondente alla posizione economica D3 oltre alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, qualora spettanti ai sensi della normativa vigente, in quanto Responsabile del Settore Urbanistica Agricoltura Forestazione (UAF) del Parco Adda Sud, nelle misure massime consentite e proporzionalmente all'orario di lavoro di otto ore settimanali;

**3.** Di dare atto che la spesa conseguente sarà impegnata con proprio atto gestionale dal Responsabile del Servizio Finanziario sugli appositi capitoli del bilancio di previsione 2017 in corso di formazione;

**4.** Di dare atto altresì che, ai fini del perfezionamento dell'incarico, verrà emesso apposito decreto presidenziale di nomina di formale conferimento all'Ing. Moreno Oldani della responsabilità dei servizi del Settore Urbanistica Agricoltura Forestazione (UAF) ex art.50 del TUEL;

**5.** Di demandare al Presidente la sottoscrizione dell'accordo con il Comune di Cerro Al Lambro;

**6.** Di stabilire che copia del presente atto venga trasmessa al Comune di Cerro al Lambro per quanto di competenza;

7. Stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo N. 267/2000.

IL PRESIDENTE  
Silverio Gori

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Dott.ssa Francesca Saragò